



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. **17416** 78/11/2015 del **27 LUG. 2015** / Pos. Coll. e Coord. n. 5

Assessorato regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali

PALERMO

rif. nota 21937 del 18 giugno 2015

OGGETTO: Adeguamento statuto IPAB Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti di Acireale in conformità alla legge 30 luglio 2010 n.122.

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.

Con nota prot. n.300 del 17 giugno 2015 il Commissario Straordinario dell'IPAB Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti di Acireale, nominato con Decreto dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro n.929 del 24 aprile 2015 con il "compito specifico di procedere alla modifica dello Statuto in attuazione dell'art.6, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n.122" che prevede che il numero dei componenti gli organi di amministrazione non sia superiore a cinque, ha rilevato talune problematiche correlate all'incarico da svolgere, conseguenti alla disciplina introdotta dall'art.39 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 , che ha esteso l'applicazione del sopra richiamato art.6, comma 5 del D.L. n.78/2010 agli enti pubblici regionali, fissando però a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione.

Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento, nell'allegare la sopra indicata richiesta del commissario, ha precisato soltanto che gli incarichi di componenti dei consigli di amministrazione delle IPAB sono a titolo gratuito e che codesto Assessorato non ha mai considerato le IPAB alla stregua di Enti regionali.

Con successive note prot. n.329 del 30 giugno 2015 e n. 387 del 22 luglio 2015, il suddetto Commissario straordinario ha ulteriormente illustrato la superiore problematica, rimarcando la sua opinione in ordine alla natura di Ente regionale delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e beneficenza della Regione Siciliana, e della conseguente applicabilità ad esse della disciplina introdotta con l'art.39 della l.r. n.9/2015.

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nell'ottica di una *“Riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi”* ha dettato, tra l'altro, disposizioni per la *“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”* (art.6).

In particolare, l'art.6, comma 5, così statuisce: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7¹ tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di*

¹ L'articolo 7 reca disposizioni in materia di *“Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”*.

organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. ...”.

La Corte costituzionale ha affermato che “l’art.6 del d.l. n.78 del 2010 è espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi” (sentenze n.139 del 2012 e n.182 del 2011).

Successivamente, con l’art. 22, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214, è stato precisato che: “Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto”.

E la Suprema Corte ha riaffermato che anche tale norma, “prevedendo un generale limite massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti costituiti negli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, costituisce espressione della “scelta di fondo” (sentenza n.23 del 2014) di riduzione dei costi degli apparati amministrativi espressa dal legislatore statale con l’art.6 del d.l. n.78 del 2010 e, dunque, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.”

Con successiva sentenza n.127 del 2014, la Corte costituzionale ha poi precisato che “dall’accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma, consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale” anche delle regioni a statuto speciale, che devono conformarsi alle disposizioni legislative statali.

E proprio tale ultima sentenza della Suprema Corte è stata espressamente richiamata nelle premesse del decreto n.929 del 24 aprile 2015, con il quale l’Assessore regionale per

la Famiglia ha nominato il suindicato Commissario straordinario, con il compito specifico di procedere alla modifica statutaria dell'IPAB in argomento, che prevedeva un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Qualche giorno dopo il conferimento di tale incarico, è intervenuta la legge regionale 7 maggio 2015, n.9, pubblicata nella G.U.R.S. n.20 del 15 maggio 2015, il cui art.39, dal titolo "piano di riordino degli enti regionali" recita testualmente al comma 3:

"Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostruzione degli organi attualmente in carica."

Con il successivo comma 4 è stato poi precisato che:

"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, sono definite le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, e, per particolari esigenze, i casi in cui gli organi di amministrazione mantengono 5 componenti, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21"

Norma che il predetto Commissario straordinario ritiene applicabile anche alle IPAB, che a suo dire, diversamente da come riferito da codesto Assessorato, hanno la natura giuridica di enti pubblici regionali.

2. Con riguardo allo specifico quesito relativo alla possibilità di considerare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.AA.BB.) quali enti pubblici regionali, lo scrivente Ufficio si è già espresso con il parere n.126/2014, reso proprio a codesto Assessorato, dal quale non si ritiene di potersi discostare.

Con tale consultazione - nel quale sono stati richiamati i precedenti pareri con i quali l'Ufficio aveva più volte ricostruito il quadro normativo di riferimento (*ex plurimis* pareri n.92 del 2007 e n.175/2010 resi a codesto Dipartimento), si è ribadito che "*le II.PP.AA.BB. Siciliane, escluse quelle trasformate in persone giuridiche private (ex art.30 l.r. n.22/1986), sono caratterizzate dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica,*



determinata dalla super visione in sede di vigilanza e tutela dell'Ente regionale, con una permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e sulle norme statutarie."

Alle stesse non può quindi essere sicuramente attribuita la natura di ente pubblico regionale, semmai quella di organismi strumentali della Regione, rientranti nell'ambito degli "organismi pubblici", cui fa espresso riferimento l'art.6, comma 5, del D.L. n.78/2010, che, come sopra riferito (sentenza C.Cost. n.127/2014), trova diretta applicazione anche nella Regione siciliana.

3. Con l'art.39, comma 3, della l.r. n.9/2015 il legislatore regionale, limitando il suo campo di applicazione ai soli "enti pubblici regionali" ha applicato la più volte richiamata normativa statale, ma fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, intendendo con ciò certamente ridurre il costo di tali organi di amministrazione, la cui partecipazione, a differenza degli organi collegiali di altri organismi pubblici (tra le quali le IL.PP.AA.BB), non è a titolo gratuito.

Non si ravvisano quindi le problematiche esposte dal citato Commissario straordinario, al fine di espletare il compito specifico assegnatogli con il citato decreto n.929 del 24 aprile 2015.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Sergio Abbate)



CATO GENERALE
Romeo Palma

